

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5524 del 25/10/2018
Oggetto	DM N. 31/15, D.LGS. N. 152/06 E SMI, LR N. 5/06 E SMI. SITO EX PV TOTALERG NI002144 UBICATO IN COMUNE DI RAVENNA (RA), VIA SANT'ALBERTO 65/A. PROPONENTE: SOCIETÀ ITALIANA PETROLI SPA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO UNICO DI BONIFICA
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5764 del 25/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno venticinque OTTOBRE 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: DM N. 31/15, D.LGS. N. 152/06 E SMI, LR N. 5/06 E SMI. SITO EX PV TOTALERG NI002144 UBICATO IN COMUNE DI RAVENNA (RA), VIA SANT'ALBERTO 65/A.
PROPONENTE: SOCIETÀ ITALIANA PETROLI SPA.
APPROVAZIONE DEL PROGETTO UNICO DI BONIFICA

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativi decreti attuativi (quali il DM n. 31/2015) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'approvazione dei provvedimenti di cui al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi in materia di bonifica di siti contaminati;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2230 del 28 dicembre 2015 "*Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della LR n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana*";
- le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

RICHIAMATI:

- il DM Ambiente n. 31/15 recante "*Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti*";
- il D.Lgs. n. 152/06 recante "*Norme in materia ambientale*" e smi, in particolare la Parte IV, Titolo V "*Bonifica di siti contaminati*";
- l'art. 5 della LR n. 5/06 e smi che stabilisce che "*le funzioni in materia ambientale conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" sono confermate in capo ai medesimi Enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. Spettano altresì alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica dei siti contaminati*";
- la DGR del 21/12/2015, n. 2218 la "*Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica*" da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati";

DATO ATTO CHE:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della LR 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla LR n. 13/15;
- ai sensi dell'art. 69 della LR n. 13/15, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;

PREMESSO che ai fini istruttori è stata aperta dall'incaricato del procedimento la pratica ARPAE Sinadoc n. 2018/29438;

VISTO E VALUTATO il documento "*Progetto Unico di Bonifica*" presentato dalla Società Italiana Petroli spa (già TotalErg spa) (di seguito la Società, CF: 00051570893), avente sede legale in viale dell'Industria 92 - Roma , acquisito al PGRA/2018/7147 del 01/06/18);

VISTA la nota PGRA/2018/8750 del 06/07/18 con cui questa SAC trasmetteva il verbale della CdS tenutasi in data 04/07/18 e comunicava l'interruzione dei termini per la conclusione del procedimento;

CONSIDERATO che tale interruzione si rendeva necessaria poiché - nell'ambito della seduta - era stata rilevata una incongruenza rispetto a quanto dichiarato dalla Società nel modulo M (documento acquisito al PGRA/2017/2515 del 23/02/17), e cioè che la Società aveva indicato sé Stessa quale proprietaria dell'area, ma era emerso che la proprietà era in capo ad un soggetto privato cui la Stessa era legata contrattualmente;

RITENUTO pertanto necessario, a norma degli artt. 7 e 9 della L. n. 241/90, richiedere alla Società di trasmettere gli estremi del proprietario e suoi riferimenti (pec, indirizzo, etc.) al fine di consentire a questa SAC di comunicare alla proprietà l'avvio di procedimento (ai sensi dell'art. 7) e garantire ad essa la facoltà di intervento nel procedimento (ai sensi dell'art. 9 della medesima L. n. 241/92 e smi);

VISTA e VALUTATA la nota acquisita al PGRA/2018/12954 del 04/10/18 con cui la Società presentava la prevista integrazione documentale;

VISTA la nota PGRA/2018/13008 del 04/10/18 con cui questa SAC comunicava l'avvio di procedimento di approvazione del PUB presentato;

DATO ATTO che per l'attività autorizzativa di cui al Capitolo tariffario 12.08.05.05 è previsto il pagamento di oneri istruttori secondo quanto stabilito dal "*Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia Romagna*" approvato con DGR n. 14 del 11/01/16 e revisionato con DGR n. 798 del 30/05/16;

DATO ATTO che in data 25/10/18 si è svolta regolarmente la Conferenza dei Servizi per l'esame del documento di cui sopra;

DATO ATTO delle risultanze della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 25/10/18, per le quali si richiama il verbale redatto al termine della seduta e sottoscritto dai presenti;

SI INFORMA che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi, il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Silvia Boghi, in qualità di Istruttore direttivo tecnico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;
- ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DISPONE

1. DI APPROVARE a norma dell'art. 4 comma 5 del DM n. 31/15 il Progetto Unico di Bonifica, con le prescrizioni dettagliate ai punti successivi, e si autorizza contestualmente l'esecuzione delle operazioni previste.

Richiamato quanto dettaglio nel verbale della Conferenza di Servizi, si evidenzia infatti che:

- l'area in oggetto, secondo quanto contenuto nel RUE del Comune di Ravenna (approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 77035/133 del 28/07/09) e successiva Variante 2015 di adeguamento e semplificazione del RUE (approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 54949/88 del 14/04/16), è così ripartita:
 - ✓ Parte a "area per complessi, edifici, impianti per attività terziarie e/o miste con specifica C1 per esercizi di vicinato, esercizi pubblici, artigianato di servizio"
 - ✓ Parte a "zona per verde di mitigazione e filtro" (rif. Art. IV.3.9 delle NTA del RUE);

Si prende atto che in tutti i campioni di terreno insaturo analizzati non sono stati rilevati superamenti delle CSC di Tab. 1, Colonna B dell'All. 5, alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, relativamente ai siti ad uso "commerciale e industriale".

In particolare si prende atto che, nei campioni di terreno insaturo rientranti nella porzione di area destinata a "zona per verde di mitigazione e filtro" risultano rispettate anche le CSC di Tab. 1, Colonna A dell'All. 5, alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, relativamente ai siti ad uso "verde pubblico, privato e residenziale";

- l'unica matrice oggetto di intervento di bonifica è pertanto la matrice acque sotterranee. La strategia di intervento scelta dalla Società è l'applicazione dell'*Enhanced Bioremediation* mediante introduzione di ossigeno puro in falda (micro-diffusione di ossigeno), in associazione all'utilizzo di un impianto di Pump&Treat (con scarico in pubblica fognatura) quale presidio di sicurezza a protezione del confine di valle idrogeologica prevalente;
- l'applicazione della tecnologia di diffusione di ossigeno puro in falda è subordinata alla realizzazione di una prova pilota in campo che possa definire i raggi di azione ed il reale numero di punti di bonifica.

La Società eseguirà il test pilota suddetto e contestualmente procederà all'installazione del sistema di Pump&Treat; il tempo necessario all'esecuzione della prova pilota di Enhanced Bioremediation costituirà anche il tempo utile per la messa a regime dell'impianto di emungimento.

2. DI PRENDERE ATTO che il campo prova verrà allestito in sito in corrispondenza dell'area in cui è stata riscontrata contaminazione nel corso dei monitoraggi effettuati, nell'intorno del piezometro PM2.

Nell'area del test saranno installati n. 1 punti di iniezione denominato IP (Injection Point), e n. 5 punti di monitoraggio (Monitoring Point), di cui uno in corrispondenza del piezometro esistente PM2 (FIGURA 16). In condizioni statiche, prima dell'inizio del test pilota, vengono valutati i parametri di base (chimico-fisici e microbiologici) nella matrice acque sotterranee in corrispondenza dei punti del campo prova.

Successivamente la Società procederà all'iniezione della miscela gassosa utilizzando il piezometro di iniezione preposto IP1, rilevando i fluidi, i principali parametri idrochimici sopra elencati e verificando l'evoluzione della popolazione microbica autoctona.

La Società definisce in circa 10 settimane dall'avvio la tempistica per la conclusione delle attività di campo prova; dovranno essere comunicate agli Enti competenti ed ate di avvio e conclusione del test pilota.

Successivamente, in base ai risultati ottenuti durante la prima fase di attività, la Società dovrà aggiornare la documentazione progettuale agli atti trasmettendo agli Enti competenti una breve relazione di dimensionamento definitivo dei sistemi di bonifica previsti nonché le tempistiche aggiornate previste per il risanamento.

3. DI APPROVARE la proposta di installare un impianto di P&T con l'impiego di n. 2 pompe elettriche sommerse, installate in corrispondenza dei piezometri PM6 e PM7 (Figura 1 e il dettaglio in FIGURA 2 allegate).

PUNTI DI EMUNGIMENTO	<i>Denominazione</i>	PM6-PM7
	<i>Diametro</i>	4"
	<i>Profondità</i>	7 m
	<i>Lunghezza tratto cieco</i>	1 m
	<i>Lunghezza tratto fessurato</i>	6 m
SISTEMA DI EMUNGIMENTO	<i>Attrezzatura</i>	n. 2 pompe elettrosommerse
		n. 1 quadro elettrico certificato di comando e controllo
		n. 2 sonde di livello a conduttività (una di massimo e una di minimo) per l'attivazione periodica di ogni singola pompa elettrica
SISTEMA DI TRATTAMENTO	n. 2 filtri a carboni attivi con diametro da 800 mm e capacità di carico di 300 kg di carbone per unità di trattamento, specifici per trattamento acque contaminate da idrocarburi e da MtBE	
SISTEMI DI PROTEZIONE E CONTROLLO	quadro elettrico generale di alimentazione e di controllo	
	contaltri posto all'uscita del sistema, per il computo complessivo delle acque emunte, trattate e scaricate a valle dell'impianto	

4. DI AUTORIZZARE, a norma dell'art. 4 del DM 31/15 (con riferimento anche all'art. 242 c. 7 del D.Lgs. n. 152/06 e smi), la Società Petroltecnica spa (CF: 01508280409) - avente sede legale in comune di Cerasolo di Coriano (RN), via Rovereta 32 - nella persona del legale rappresentante, ad effettuare lo scarico in pubblica fognatura delle acque emunte e trattate nel sistema P&T (Pump & Treat) derivanti da operazioni di bonifica nel sito in oggetto:

Responsabile dello scarico: PETROLTECNICA SPA

Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico: VIA SANT'ALBERTO, 65/A - RAVENNA

Destinazione d'uso dell'insediamento: Bonifica acque di falda (ex distributore carburanti)

Potenzialità dell'insediamento: 30 mc/die - 2 mc/h - 2 L/sec

Tipologia di scarico: Acque reflue industriali

Ricettore dello scarico: Fognatura mista intercettata

Sistemi di trattamento prima dello scarico: Sistema P&T con utilizzo filtri adsorbenti a carbone attivo

Impianto finale di trattamento: IMPIANTO DEP. RAVENNA, VIA ROMEA NORD N. 156/E RAVENNA

alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- 1) E' ammesso unicamente lo scarico derivante da: impianto di trattamento acque di falda.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 3 All. 5 D. Lgs. 152/2006.
- 3) Entro tre mesi dalla data di attivazione dello scarico, la Ditta deve presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificarne il rispetto dei limiti di emissione autorizzati.
- 4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

- filtri adsorbenti a carbone attivo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
 - pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo ed individuabile mediante targhetta esterna o altro sistema di riconoscimento equivalente.
 - misuratore di portata (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) approvato e piombato da HERA;
- 5) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 4 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA
 - 6) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
 - 7) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
 - 8) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
 - 9) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.
 - 10) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
 - 11) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010.
HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
 - 12) Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
 - 13) Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde alle presenti prescrizioni.
 - 14) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

La planimetria della rete fognaria Fig. 1 del 01/07/2018, viene allegata alla presente determina e ne costituisce parte integrante.

5. DI CONCORDARE con la proposta di piano di monitoraggio dell'intervento sotto riportata che la Società ha proposto e si è impegnata ad eseguire:
 - manutenzione ordinaria dei sistemi e verifica dei parametri operativi a cadenza quindicinale per il primo mese, a cadenza mensile per il successivo;

- prelievo di campioni di acqua in entrata ed in uscita dal sistema di trattamento per la determinazione di Idrocarburi totali (espressi come n-esano), Idrocarburi aromatici (BTEp-XS) a cadenza mensile;
- prelievo ed analisi dei campioni di acqua in corrispondenza dei piezometri installati, per la determinazione della concentrazione di Idrocarburi Totali (espressi come n-esano), BTEp-XS, MtBE, ETBE, Piombo tetraetile a cadenza trimestrale;

L'obiettivo di bonifica prefissato è il raggiungimento delle CSC di cui alla Tab. 2 dell'All 5 su tutti i piezometri presenti in Sito.

Le attività di monitoraggio dovranno essere effettuate in date comunicate alle Autorità di controllo competenti con adeguato preavviso. Eventuali variazioni della cadenza di esecuzione delle campagne e dei campionamenti previsti potranno essere valutate in corso d'opera.

6. DI STABILIRE che **entro il 31/03/2019** la Società dovrà aggiornare la documentazione progettuale agli atti trasmettendo agli Enti competenti una relazione contenente la verifica dell'efficacia del sistema di micro-diffusione di ossigeno al Sito in esame, nonché il dimensionamento definitivo dei sistemi di bonifica previsti (sia micro-diffusione che P&T) nonché le tempistiche aggiornate previste per il risanamento.

Conseguentemente questa SAC, sentiti gli Enti competenti, procederà all'aggiornamento del presente atto indicando espressamente la tempistica per la conclusione delle operazioni di bonifica autorizzate e le successive misure e verifiche in contraddittorio con il competente Servizio Territoriale ARPAE, fatte salve eventuali modifiche in corso d'opera da apportare alla progettazione operativa.

7. DI DARE ATTO che l'attuale PUB presentato assume a riferimento per i terreni le CSC di Tab. 1, Colonna B dell'All. 5, alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, relativamente ai siti ad uso "commerciale e industriale" e che tutti i campioni di terreno insaturo analizzati risultano conformi a tali CSC di colonna B (con ulteriore specifica che i campioni di terreno insaturo rientranti nella porzione di area destinata a "zona per verde di mitigazione e filtro" rispettano anche le CSC di Tab. 1, Colonna A, relativamente ai siti ad uso "verde pubblico, privato e residenziale").

Qualora la destinazione d'uso effettiva del Sito dovesse mutare rispetto all'attuale scenario, il presente procedimento dovrà essere rivisto sulla base della nuova destinazione "evoluta" nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Ravenna e dovrà essere pertanto oggetto di rivalutazione specifica in sede di nuova Conferenza di Servizi.

8. DI DARE ATTO che, a norma di quanto previsto dal par. 5.2.2 della DGR n. 2218/2015, lo stato di contaminazione accertato a seguito della caratterizzazione ed eventuale Analisi di Rischio deve essere riportato dal certificato di destinazione urbanistica dell'area interessata, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune territorialmente competente e quindi comunicata all'Ufficio tecnico erariale competente.
9. DI STABILIRE che le date in cui effettuare le previste operazioni e monitoraggi dovranno essere infine preventivamente concordate, con almeno 10 giorni di anticipo, con la Sezione Provinciale ARPAE – Servizio Territoriale di Ravenna (rif. Dott.ssa Renata Emiliani, tel. 0544/210656 email: remiliani@arpae.it) ai fini dell'eventuale prelievo di campioni in contraddittorio e delle verifiche di competenza da esso ritenute necessarie.
10. DI RICORDARE che, ai sensi dell'art. 242 comma 7 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, la prevista fidejussione - il cui importo si intende fissato per il 50% (cinquanta%) del totale del computo tecnico estimativo dei costi - dovrà essere prestata a favore del Comune territorialmente competente a norma di quanto disposto al punto 5.2.1 "Autorizzazione" della DGR Emilia Romagna n. 2218/2015 avente ad oggetto "*Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati*".

Il testo della polizza fidejussoria deve essere conforme allo schema definitivo in allegato 13 "RER - SCHEMA DEFINITIVO DI FIDEIUSSIONE/POLIZZA" alla medesima DGR Emilia Romagna n. 2218/2015.

Il Comune competente dovrà comunicare a questa SAC l'avvenuta presentazione della fidejussione da parte della Società, nonché la propria successiva accettazione.

11. DI TRASMETTERE, con successiva comunicazione, copia della presente determina a tutti gli Enti e/o soggetti interessati convocati in sede di Conferenza di Servizi per la procedura di cui all'oggetto.
12. DI COMUNICARE che, ai sensi dell'art. 3 c. 4 della L n. 241/90 e smi, avverso il provvedimento conclusivo testé indicato potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- a fini di trasparenza il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI
E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.